

REGOLAMENTO SPECIALE

“ NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE ”

**ATTUAZIONE AL DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
4 MARZO 1987 N. 145**

Art. 1

Il personale appartenente alla Polizia Locale del Comune di Bellusco al quale è stata conferita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Sindaco sentito il Responsabile del Servizio e acquisito il loro consenso, può essere dotato dell'arma d'ordinanza in via continuativa, alle seguenti condizioni:

- ottenimento di idonea certificazione sanitaria comprovante il possesso dei requisiti psico-fisici previsti per il conseguimento del porto d'armi per uso difesa personale;
- superamento del corso abilitante da conseguirsi presso il poligono nazionale di tiro a segno.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma è disposto dal Sindaco per un periodo determinato. Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento.

Art. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale.

Tale quantità, equivale al numero del personale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5% o di almeno un'arma come dotazione di riserva.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2, ed ogni altra eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola marca Tamfoglio, semiautomatica calibro 9.

Art. 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono portare senza licenza le armi di cui sono dotati in via continuativa sono i seguenti:

- i servizi di vigilanza esterna su comando del Responsabile del Servizio;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di emergenza;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera a, del D.M.I. 4 Marzo 1987, n. 145.

Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per servizi di cui all'art. 4 - comma 1- punto 2, della legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 21 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma, in via continuativa.

Art. 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 4 Marzo 1987 n. 145, al quale si fa riferimento, nonché a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Locale.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza per prestare soccorso o in supporto, le modalità del porto d'arma sono determinati dal Responsabile della Polizia Locale nel rispetto degli eventuali piani o accordi esistenti tra le Amministrazioni interessate.

Per i suddetti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, al Prefetto competente per territorio, con l'indicazione del contingente che effettua servizio con le armi fuori del territorio dell'Ente d'appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio. E' consentito, inoltre, il porto dell'arma dal luogo di servizio fino al poligono di tiro.

Art. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 Marzo 1987 n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Nei locali del Comando della Polizia Locale deve essere installato un armadio blindato contenente un numero sufficiente di cassette blindate di sicurezza, munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

Art. 10

Gli addetti al Servizio possono portare l'arma in dotazione solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono partecipare ogni anno ad almeno un corso di lezioni di tiro a segno presso un poligono abilitato.

A tal fine, il Sindaco o suo delegato provvede all'iscrizione di tutti gli addetti che prestano servizio armato ad una sezione del tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.05.1981 n. 286.

E' facoltà del Sindaco, su proposta del responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento nel corso dell'anno.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

E' facoltà degli addetti al Servizio, muniti di arma assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro per l'addestramento, anche di propria iniziativa; in tal caso devono chiedere l'assenso del responsabile del Servizio e farsi carico della relativa spesa.

Art. 11

Ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 18.08.1989, n. 341, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, fuori dal territorio del Comune d'appartenenza, solo nei giorni e orari stabiliti e nel tragitto idoneo a raggiungere la sede del poligono e viceversa.

La disposizione di servizio deve essere comunicata dal Sindaco al Prefetto almeno sette giorni prima.

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

